Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Sabato, 6 agosto | Numero 186

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - REGIO DECRETO-LEGGE 21 *luglio 1921, n.* 1031, *riguardante il divieto di pagamento e sospensione delle procedure giudiziarie per l'esazione di crediti contro debitori residenti in Austria.*

REGIO DECRETO-LEGGE 28 *luglio 1921, n.* 1032, *che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativamente alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio.*

REGIO DECRETO 21 *luglio 1921, n.* 1023, *che scioglie il Consorzio nazionale per il riso, con sede in Vercelli, istituito con R. decreto 9 novembre 1919, n. 2258.*

REGIO DECRETO 16 *giugno 1921, n.* 1024, *che modifica il regolamento 6 maggio 1911, n. 388, per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio alternato tra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare.*

REGIO DECRETO 17 *luglio 1921, n* 1029, *che aumenta lo stanziamento del cap. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-922.*

REGIO DECRETO 26 *giugno 1921, n.* 1030, *che estende alle nuove Provincie del Regno le disposizioni del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 954, concernente il trattamento economico per i componenti le Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.*

REGI DECRETI *nn.* 1007, 1008, 1009, 1010, 1012 *e* 1019 *riflettenti: accettazione di legato, applicazione di tassa di soggiorno, erezione in Ente morale, istituzione di R. consolato.*

Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, *riguardante il divieto di pagamento e sospensione delle procedure giudiziarie per l'esazione di crediti contro debitori residenti in Austria.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Trattato di pace di San Germano;

Visto che attualmente sono in corso delle trattative con la Repubblica austriaca per la sistemazione dei rapporti di debito e credito da regolarsi ai sensi dell'art. 271 del Trattato stesso;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e col ministro dell'industria e del commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Non sono ammesse fino a nuova disposizione azioni giudiziali intese ad ottenere l'adempimento di obbligazioni espresse in corone austro-ungariche sorte per qualsiasi titolo prima del 3 novembre 1918 fra persone fisiche, giuridiche, Società commerciali ed Enti di diritto pubblico, residenti al momento in cui entra in vigore il presente decreto nei territori annessi all'Italia a norma dei trattati di San Germano e di Rapallo con le leggi del 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 da un lato, ed entro i confini della Repubblica austriaca dall'altro lato.

Resta vietato fino a nuova disposizione e sarà considerato nullo in ogni caso ogni pagamento delle obbligazioni di cui al comma precedente ed è proibita l'accettazione di pagamenti.

Art. 2.

Le cause pendenti che hanno per oggetto le obbligazioni di cui all'art. 1 sono da sospendersi d'ufficio.

Art. 3.

Non sono ammessi atti esecutivi che limitatamente all'esecuzione cauzionale, sulla base di sentenze già emanate o disposizioni provvisorie (atti conservativi).

Art. 4.

Il periodo durante il quale non si potrà adire il giudizio in forza del presente decreto, non sarà computato nei termini di prescrizione e nei termini legali fissati per la presentazione dell'atto di citazione (azione giudiziaria).

Art 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 28 luglio 1921, n. 1032, ***che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativamente alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514;
Visto il decreto legge 18 aprile 1920, n. 477;
Visto il decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la industria e il commercio e per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 del R. decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331, è sostituito il seguente:

« Fermo restando le disposizioni relative a locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione, o ad uso di Ufficio di qualsiasi Ente pubblico, contenute nei Regi decreti 15 agosto 1919, n. 1514 e 18 aprile 1920, n 477, il conduttore alla scadenza del contratto qualunque sia la data della stipulazione di esso e sempre che la scadenza si verifichi o contrattualmente o per forza di legge entro il 31 luglio 1922, potrà adire la Commissione di cui all'articolo seguente, in relazione alle controversie contemplate nel presente decreto-legge ».

« Dove esiste consuetudine di scadenza fissa annuale o semestrale per i suddetti contratti, la data come sopra stabilita è sostituita dalla scadenza più vicina al 31 luglio 1922.

« Nei Comuni dove alla pubblicazione del decreto-legge si troverà decorsa la data consuetudinaria, questa s'intenderà prorogata a dieci giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

Art. 2.

All'art. 11 del R. decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331, è aggiunto il comma seguente:

« Le spese per il funzionamento delle Commissioni arbitrali sono a carico della parte soccombente. Nel caso di amichevole composizione delle controversie saranno invece, a giudizio della Commissione, equamente ripartite fra le parti ».

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1921

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 21 luglio 1921, n. 1023, *che scioglie il Consorzio nazionale per il riso, con sede in Vercelli, istituito con R. decreto 9 novembre 1919, n. 2258.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il secondo comma del Nostro decreto 9 novembre 1919, n. 2258;

Ritenuta la necessità di sciogliere il Consorzio nazionale per il riso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno e coi ministri per l'agricoltura e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È sciolto il Consorzio nazionale per il riso avente sede in Vercelli istituito con decreto 9 novembre 1919, n. 2258

Art. 2.

Con decreto del ministro delle finanze sarà nominata una Commissione liquidatrice composta di tre produttori e tre pilatori e di un funzionario della Direzione generale approvvigionamenti e consumi, quest'ultimo con le mansioni di presidente.

Tale Commissione sostituirà la presidenza governativa nonchè tutti gli organi delle due sezioni del Consorzio.

Saranno convocate le assemblee dei delegati delle disciolte due sezioni « Produttori » e « Pilatori » soltanto per la designazione di uno dei membri di detta Commissione, per la rispettiva categoria, e per l'approvazione dei bilanci chiusi alla data di cessazione dei Consigli di amministrazione delle sezioni medesime.

Art. 3.

Il ministro delle finanze determinerà le norme per la liquidazione di detto Consorzio e fisserà i poteri della Commissione liquidatrice.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MAURI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1024, *che modifica il regolamento 6 maggio 1911, n. 388, per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio alternato tra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298;

Visto il regolamento per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio alternato tra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare approvato con Nostri decreti 6 maggio 1911, n. 338, 13 luglio 1911, n. 730, e 14 febbraio 1918, n. 321;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 14 e 15 del regolamento approvato con R. decreto 6 maggio 1911, n. 338, sono abrogate.

Art. 2.

Il primo capoverso dell'art. 25 del suddetto regolamento è così modificato.

Le Commissioni anzidette baseranno il loro giudizio:

1° sui rapporti caratteristici di cui all'art. 26;

2° sui titoli, lavori d'ufficio, pubblicazioni d'ogni altra manifestazione dell'opera e della condotta del funzionario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 17 luglio 1921, n. 1029, *che aumenta lo stanziamento del cap. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1921, n. 809;

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 59 « Restituzioni e rimborsi » dello stato di previsione della spesa del Ministero per le finanze, per l'esercizio finanziario 1921-92, è aumentato della somma di lire seicentomila (L. 600 000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1030, *che estende alle nuove Provincie del Regno le disposizioni del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 954, concernente il trattamento economico per i componenti le Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 954, che stabilisce il trattamento economico per i componenti delle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro per gli affari dell'interno, d'accordo coi ministri per le terre liberate, per la giustizia e gli affari di culto e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alle nuove Provincie del Regno le disposizioni del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 954, concernente il trattamento economico per i componenti delle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra, con effetto dalla data di funzionamento delle dette Commissioni.

Art. 2.

La misura della diaria giornaliera per i componenti delle dette Commissioni che non siano funzionari dello Stato e che non risiedano nelle città dove hanno luogo le adunanze, determinata in lire venti nell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 954, è elevata, a decorrere dal 1° marzo 1921, alla misura massima stabilita per le indennità di soggiorno a favore dei funzionari dello Stato. Questa disposizione si applica anche ai componenti delle Commissioni istituite nelle terre liberate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — RAINERI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1007. Regio decreto 26 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, l'Istituto delle maestre pie Venerini in Roma viene autorizzato ad accettare il legato disposto a suo favore dalla signora Teresa Salvucci fu Carlo, da Tolentino, con testamento olografo 7 gennaio 1913.

N. 1008. Regio decreto 12 giugno 1921, col quale sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Sassello (Genova) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1009. Regio decreto 23 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene omologata la deliberazione 6 marzo stesso anno del Consiglio comunale di Cattolica (Forlì), per la modificazione del l'art. 6 del regolamento, per l'applicazione della tassa di soggiorno nel Comune stesso.

N. 1010. Regio decreto 26 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del consiglio dei ministri, il lascito elemosiniero Giovanni Alberto Pizzio, in Milano, viene eretto in Ente morale e concentrato nella locale Congregazione di carità, ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1012. Regio decreto 3 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituito un R. Consolato di seconda categoria in Villacco con giurisdizione sulla Carinzia.

N. 1019. Regio decreto 7 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede a Montecompatri, viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.